COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZAPPA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **BREGANZE**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BARTOLE e GASCO: Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 « Ordinamento della professione di biologo » (4176) 1133
PRESIDENTE, *Relatore f.f.* 1133, 1134
BREGANZE 1134
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1134

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) 1135
PRESIDENTE . . . 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144
AMATUCCI 1139, 1141, 1143
BISANTIS 1144
BOVA, *Relatore* . . . 1135, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1145
BREGANZE 1135, 1136
CAVALLARO FRANCESCO 1143
LUCIFREDI 1140, 1141, 1142
MANNIRONI 1139, 1140, 1141, 1142
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . 1136, 1138, 1140, 1141, 1143, 1145
PELLEGRINO 1137, 1142
SFORZA 1137
TENAGLIA 1136, 1143
ZOBOLI 1143

La seduta comincia alle 9,55.

ZOBOLI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Gasco: Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 « Ordinamento della professione di biologo » (4176).

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bartole e Gasco: « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 " Ordinamento della professione di biologo " » (4176).

Su questa proposta di legge riferirò io stesso sostituendomi al Relatore Reggiani che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

La proposta di legge si propone di rettificare una imprecisazione terminologica di un articolo della legge che riguarda l'ordinamento della professione di biologo. Infatti, all'articolo 48 della legge è detto che l'iscrizione all'albo è consentita anche ai laureati in medicina, chimica e farmacia e agraria. In sostanza i due termini « chimica » e « far-

macia » sono uniti dalla congiunzione « e »; ciò, non comporterebbe alcuna questione se non vi fosse un precedente rilevante e cioè che, fino al 1934, esisteva anche un titolo di laurea in chimica e farmacia. Ora, la interpretazione letterale del testo starebbe a significare che solo á coloro i quali hanno conseguito questo titolo di studio, prima del 1935, è consentita l'iscrizione all'albo, con la conseguenza implicita del divieto di iscrizione per coloro che sono laureati soltanto in chimica o soltanto in farmacia.

Da questa osservazione deriva l'opportunità della rettifica proposta dai deputati Bartole e Gasco. Prego, pertanto, la Commissione di voler approvare questa proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BREGANZE. Condivido il principio che ha ispirato i colleghi presentatori della proposta di legge, perché ritengo inopportuno dar luogo, sia pure involontariamente, ad equivoci.

Vorrei soltanto fare una osservazione: le norme transitorie sono applicabili non soltanto ai laureati in quest'ultimo triennio, ma anche a quelli degli anni precedenti. In teoria, quindi, potrebbe aspirare all'iscrizione all'albo anche una persona che avesse conseguito il titolo, allora unitario, di laureato in chimica e farmacia.

Propongo, conseguentemente, un emendamento che è così formulato: « *All'articolo unico sostituire le parole*: medicina, chimica e farmacia e agraria, *con le altre*: medicina, chimica, farmacia, agraria nonché chimica e farmacia ».

Qualora la Commissione approvasse questo emendamento, anche il titolo dell'articolo 48 andrebbe modificato per cui sin da ora propongo di premettere al testo dell'articolo unico il seguente comma: « Il titolo dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396 " Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria " è sostituito dal seguente: " Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria nonché chimica e farmacia ».

Il secondo comma, poi, dovrà essere coordinato formalmente con questo nuovo primo comma.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Nell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole " medicina, chimica e farmacia e agraria " sono sostituite con le parole " medicina, chimica, farmacia e agraria " ».

A detto articolo il collega Breganze ha presentato un emendamento con il quale propone, dopo la parola « agraria », di aggiungere le parole « nonché chimica e farmacia ».

Come Relatore mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento presentato.

Quale è il parere del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Breganze.

PRESIDENTE Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Breganze:

« *Sostituire all'articolo unico, le parole*: medicina, chimica, farmacia e agraria, *con le seguenti*: medicina, chimica, farmacia, agraria nonché chimica e farmacia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Conseguentemente va modificato il titolo dell'articolo 48 secondo il suggerimento molto giusto dello stesso deputato Breganze che ha proposto di premettere al comma unico dell'articolo in discussione il seguente comma:

« Il titolo dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396: " Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria " è sostituito dal seguente: " Laureati in scienze naturali, chimica, farmacia, agraria nonché chimica e farmacia " ».

Qual è il parere del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* A nome del Governo mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* Pongo in votazione il secondo emendamento Breganze di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo unico che, a seguito degli emendamenti testé approvati e del coordinamento formale, risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il titolo dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396: « Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria » è sostituito dal seguente: « Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, nonché chimica e farmacia ».

Nell'articolo 48 della predetta legge le parole: « medicina, chimica e farmacia e agraria » sono sostituite con le parole: « medicina, chimica, farmacia, agraria, nonché chimica e farmacia ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di perito agrario (3780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della professione di perito agrario » (3780).

Come i colleghi ricorderanno nella precedente seduta avevamo lasciato in sospeso il punto *i*) dell'articolo 2 riguardante le curatele delle aziende agrarie. Personalmente mi sono fatto carico di interpellare alcuni esperti per conoscere il significato esatto che essi davano al termine « curatele di aziende agrarie » e gli stessi mi hanno comunicato che per loro tale formula stava per « curatori fallimentari di aziende agricole ».

Riprendiamo su questo punto la discussione.

Ricordo che il deputato Breganze ha proposto di sopprimere la lettera *i*) o, in subordine, di sostituire le parole « curatela di aziende agrazie » con le altre « vigilanza di aziende agrarie ».

Onorevole Breganze, vuole illustrare i suoi emendamenti ?

BREGANZE. Come credo di aver già accennato in una precedente occasione, a mio giudizio, la dizione « curatela di aziende agrarie » non potrebbe riferirsi al fallimento in quanto le aziende agrarie, per loro natura, non avendo caratteristiche commerciali, non sono soggette a fallimento (a meno che non si tratti di aziende agrarie-industriali).

Altri, per converso, hanno interpretato l'espressione in maniera diversa, ricavando il significato da altre norme, con riferimento ai casi in cui vi siano dei minori proprietari di aziende agrarie, cioè, quando si deve per essi far luogo alla nomina di un curatore (un curatore, e non un tutore; si tratterebbe, dunque, di minori emancipati), questi dovrebbe essere un perito agrario.

Ad ogni modo, il significato della formula in questione è piuttosto dubbio, anche perché, mi pare, che non si possa vincolare il magistrato, cui compete la scelta del curatore-tutore per il minore, oppure del curatore fallimentare, a rimanere nell'ambito della sola categoria dei periti agrari.

Innanzi tutto mi sembra che la portata di questa norma sia piuttosto dubbia. Tra l'altro, non è affatto precluso che, anche senza questa norma, quando siano necessarie cognizioni specifiche come quella del perito agrario, il magistrato possa, nella una e nell'altra ipotesi, scegliere proprio un perito agrario. Si potrebbe, quindi, depennare questa norma a cuor leggero.

Se, viceversa, la parola « curatela » è usata in senso letterario, ma non giuridicamente esatto, per significare semplicemente « la cura » di aziende agrarie, allora sarebbe più proprio parlare di « vigilanza » nelle aziende agrarie.

A questo punto, però, mi sovviene che in una precedente discussione qualcuno dei colleghi della Commissione, impregiudicata la portata della curatela, proponeva di limitarla alle medie e piccole aziende agrarie.

Parrebbe anche a me che, se intendiamo dare a questo vocabolo il significato di « vigilanza », sarebbe più esatto (perché ne deriverebbe una specie di competenza non esclusiva, ma solo raccomandata) limitarla alle aziende minori.

Qual è, dunque, la portata del mio suggerimento ? In via principale, ripeto, sarei del parere di sopprimere la lettera *i*); in via subordinata, proporrei di sostituire la parola « curatela » con la parola « vigilanza » e di aggiungere gli aggettivi « medie e piccole » prima delle parole « aziende agrarie ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore ?

BOVA, *Relatore*. La formula di cui alla lettera *i*) è perfettamente uguale a quella contenuta nella legge del 1929 ed esiste anche nell'ordinamento dei dottori in agraria.

Ho domandato anch'io dei chiarimenti in merito alla portata pratica di tale norma, e mi è stato detto che con questa espressione si intende indicare la curatela fallimentare di aziende agrarie. È capitato il caso di aziende agrarie – per esempio, piccoli caseifici – che sono fallite.

Indubbiamente, la formula non è delle più felici. Comunque anche specificare « piccole e medie » aziende mi sembra inutile, perché questa limitazione è già contenuta nell'articolo 3. D'altro lato non sono neppure d'accordo per la soppressione di tutto il punto *i*) in quanto si eliminerebbe per una categoria di professionisti la possibilità di svolgere una cer-

ta attività. Da ultimo non è neanche possibile dire « vigilanza », perché la « vigilanza » rientra nel disposto della lettera *a*), mentre la curatela è una cosa completamente diversa. Si potrebbe, semmai, adoperare l'espressione « curatela fallimentare ».

TENAGLIA. Mi permetto di ricordare che il regolamento per la professione di perito agrario del 1929, all'articolo 16, punto *f*), parla di « curatela di aziende agrarie ». Evidentemente, quando venne approvato il regolamento, questa espressione doveva avere un significato più di carattere pratico che giuridico; essa poteva riferirsi magari a particolari situazioni proprie di qualche specifica zona; forse da parte del giudice veniva dato qualche incarico particolare ai periti agrari, i quali , in determinate circostanze, potevano anche essere dei *factotum*.

A mio parere, quindi, sarebbe meglio recepire questa dizione dalla legge del 1929, lasciandone la spiegazione all'interprete; ma non mi sembra si debba accettare, comunque, il significato di curatela fallimentare in quanto il titolare della azienda agraria non ha mai la figura dell'imprenditore e per fallire si deve essere prima di tutto degli imprenditori.

PRESIDENTE. Il regolamento citato è quello del 1929; la legge fallimentare del 1942 dice che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, sulla amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Si parla cioè di una attività commerciale che, in linea di principio, non dovrebbe rispecchiarsi nella impresa agraria.

Però il Parlamento, non molto tempo fa, ha autorizzato, per esempio, la vendita diretta dei prodotti da parte delle aziende agrarie; infatti, oggi, percorrendo non solo le strade comunali, ma anche quelle provinciali e talvolta statali si vedono esposte lungo i margini le cassette di prodotti per la vendita diretta.

Sono quindi un pò perplesso, e non mi sentirei di accettare né di respingere l'interpretazione proposta per cui, quanto ha detto l'onorevole Tenaglia, data l'evoluzione in atto, andrebbe, forse, opportunamente accolto.

Qual è il parere del Governo?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente e sottolineo che la norma di cui alla lettera *i*) dell'articolo 2 non ha mai dato luogo a discussioni.

D'altra parte, ritengo pertinenti anche le osservazioni circa la possibilità di considerare l'azienda agraria anche come azienda commerciale, data l'evoluzione che si sta registrando in questo settore.

Altrettanto vale per quanto ha detto il relatore circa la possibilità che inerisca all'azienda agraria un'attività commerciale, come nel caso dei caseifici o di altre organizzazioni di questo tipo.

Sarei, quindi, per il mantenimento della norma perché non vedo il motivo di eliminare un eventuale incarico di curatela per i periti agrari, soprattutto quando l'esperienza ci conforta nel fatto che in tanti anni questa norma non ha mai dato origine a difficoltà di qualsiasi genere.

La stessa disposizione – lo ha ricordato il relatore – esiste anche per i dottori in agraria.

Né mi sembra opportuna una limitazione alle piccole e medie aziende, per le ragioni già esposte la volta scorsa circa il diverso tipo dell'attività del curatore rispetto a quello del direttore, dell'amministratore dell'azienda; in quei casi si spiega la limitazione, in questo no.

Mi sembra, quindi, opportuno lasciare la norma così com'é.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per l'articolo 2 vi sono quindi gli emendamenti dell'onorevole Breganze, di cui ho già dato lettura e che sono stati illustrati, ed un emendamento del deputato Galdo che è così formulato: *Alla lettera* i) *sostituire le parole* « curatela di aziende agrarie » *con le altre* « curatela di piccole e medie aziende agrarie ».

L'onorevole Breganze intende mantenere i suoi emendamenti?

BREGANZE. Dichiaro che lo scopo primario del mio emendamento era quello di sollecitare un chiarimento sul problema. Non insisto, perciò, sull'emendamento.

PRESIDENTE. Il collega Galdo non è presente. Si intende, dunque, che abbia rinunciato al suo emendamento.

Do lettura della lettera *i*) dell'articolo 2:

« *i*) curatele di aziende agrarie; ».

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura dell'intero articolo 2:

ART. 2.

Attività professionale.

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione e amministrazione di aziende agrarie e di aziende di trasformazione

dei prodotti agrari, limitatamente alle medie aziende; la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende;

b) la misura, la stima e la divisione di fondi rustici anche ai fini di mutui fondiari;

c) tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni;

d) stima dei tabacchi e lavori nella tecnica dei tabacchi;

e) stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti;

f) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, nonché la stima dei miglioramenti agrari e zootecnici;

g) rotazioni agrarie;

h) funzioni contabili e di amministrazione nelle aziende agrarie;

i) curatele di aziende agrarie;

l) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione (enotecnici, caseari, elaiotecnici, ecc.);

m) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BREGANZE

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 3; ne do lettura:

ART. 3.

Limiti dell'attività professionale.

Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo rientrano nell'attività professionale del perito agrario qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

A questo articolo ho presentato due emendamenti. Ne do lettura:

« *Sostituire le parole* " nella lettera *a*) " *con le altre* " nelle lettere *a*), *c*), *i*) ed *m*) " ».

Il secondo emendamento è così formulato:

« *Sostituire le parole* " dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri " *con le altre* " di altre professioni " ». In subordine, « *Sostituire le predette parole con le seguenti*: " dei dottori agronomi, degli ingegneri, dei geometri o di altre professioni " ».

Allorché formulai questi emendamenti, mi era sembrato che le attività professionali di cui alle lettere *c*), *i*) ed *m*) fossero tali da poter invocare anche per esse le disposizioni dell'articolo 3. Per quanto concerne l'ultimo periodo dell'articolo, avevo ritenuto che la elencazione in esso contenuta potesse non essere completa e fosse opportuno, esplicitamente o attraverso una formula generica, integrarla con un riferimento ad altre professioni.

SFORZA. Sono d'accordo per l'approvazione di questi due emendamenti. Mi pare che diano una dimensione più ampia alle disposizioni contenute nell'articolo 2...

PELLEGRINO. A me sembrano, invece, limitativi della competenza dei periti agrari!

SFORZA. La competenza dei geometri è stata molto limitata dalla nota circolare Gonella che, annullando in pratica la regolamentazione vigente, non ha indicato nuove attività proprie di questa professione. Ora, molte attività di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 mi sembrano di competenza propria dei geometri.

Il chiarimento, dunque, o la limitazione, se si vuole, posta all'articolo 3 dagli emendamenti Breganze, mi sembra opportuna. Dico questo a titolo personale, non implicando responsabilità di gruppo.

PRESIDENTE. Desidero aggiungere qualcosa a chiarimento degli emendamenti da me presentati. La lettera *c*) dell'articolo 2 parla di tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni; mi sembra che siano operazioni che anche i geometri hanno diritto di effettuare. Per quanto concerne la lettera *i*), abbiamo proprio ora appreso, dalle parole del relatore e del deputato Tenaglia, che le competenze in essa previste sono state inserite anche nella legge che regola la professione dei dottori agronomi.

La lettera *m*) attribuisce ai periti agrari funzioni di periti arbitratori per tutte le attribuzioni « sopra indicate » quindi anche per quelle relative alla lettera *a*).

Sono queste le ragioni che mi hanno confortato nel presentare i miei emendamenti.

Non ne faccio, naturalmente, una questione sostanziale, ma ho ritenuto egualmente opportuno sottoporre questi punti all'attenzione dei colleghi.

BOVA, *Relatore*. Concordo sull'emendamento proposto dal collega Breganze all'ultima parte dell'articolo, perché credo che con

la dizione « dei dottori agronomi, degli ingegneri, dei geometri o di altre professioni » si raggiunga una formulazione più chiara di quella contenuta nel testo in esame.

Per quanto riguarda invece l'altro emendamento non posso essere d'accordo. È indubbio che l'attuale formulazione di questo articolo sia molto infelice, né è stato possibile trovarne una migliore che precisi nettamente i limiti delle competenze tra le varie categorie. Quando, però, poniamo un limite in base al tipo di frazionamento relativo al catasto dei terreni, questo limite non ha alcun significato perché sia i dottori agronomi che i geotri possono fare queste operazioni sulla base di quanto disposto dai loro ordinamenti professionali. Quindi, se riteniamo che anche i periti agrari possono fare questo frazionamento, non ha alcun senso porre dei limiti.

I limiti che il Ministero ha voluto porre derivano dal tipo di azienda cui si fa riferimento, cioè all'azienda agricola o di trasformazione dei prodotti agricoli, la cui direzione ed amministrazione può essere affidata ai periti soltanto se è di piccole o medie dimensioni. Questa limitazione è stata richiamata dalla lettera *a*) dell'articolo 2, anche se la dizione non sia esattamente precisa. Quella delle altre due lettere *c*) ed *i*) è ben chiara, per cui o riteniamo che il perito agrario non possa fare alcun tipo di frazionamento, ed allora eliminiamo la lettera *c*), oppure crediamo che possa compiere anche queste operazioni ed allora è inutile porre l'ulteriore limitazione di cui all'articolo 3 là dove si parla di cognizioni tecniche e scientifiche del professionista. Il frazionamento dei terreni per necessità catastali richiede le stesse cognizioni e lo stesso impegno, sia che venga fatto per una piccola che per una grande azienda.

Concludendo, quindi, ripeto che, indubbiamente, la formula di questo articolo non è delle più felici ma, d'altra parte, non è stato possibile trovarne un'altra migliore. Comunque mi pare chiaro che l'unica limitazione prevista da questa legge sia quella riferita alle dimensioni dell'azienda, però questa limitazione non può avere alcuna influenza sulla determinazione delle competenze per il frazionamento catastale.

Lo stesso ragionamento vale per il riferimento alle attività comprese sotto la lettera *m*) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Però se non includiamo nell'articolo 3 un riferimento alla lettera *m*) le funzioni di arbitratore restano di esclusiva competenza dei periti agrari.

BOVA, *Relatore*. Se vogliamo precisare meglio nell'articolo 3 che la limitazione si riferisce solo a quanto previsto nella lettera *a*), possiamo farlo, ma se richiamiamo nell'articolo 3 la lettera *m*) estendiamo la limitazione a tutte le attribuzioni dei periti. Questa limitazione non era, certo, da noi voluta nel momento in cui abbiamo iniziato la discussione di questo disegno di legge.

Ricapitolando quindi, proporrei di accedere alla proposta Breganze di sostituire le parole « dei dottori agronomi, degli ingegneri e dei geometri » con le altre « di altre professioni. ».

Non sono, invece, d'accordo sull'altro emendamento e, semmai, proporrei che ne venisse presentato uno diverso che, per quanto riguarda le funzioni peritali, faccia riferimento soltanto alle operazioni previste dalla lettera *a*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non posso non apprezzare l'intendimento con cui l'onorevole Breganze ha predisposto questi emendamenti che, indubbiamente, hanno un loro rigore logico, però mi sembra necessario svolgere alcune osservazioni in merito.

Nel formulare una legge di questo tipo, dobbiamo preoccuparci di giungere ad una definizione, per quanto possibile certa, dei rapporti tra le varie professioni similari. Indubbiamente, da questo punto di vista, l'articolo 3 è di per se stesso piuttosto incoerente, visto che pone un limite molto sfumato e vischioso per definire le varie competenze; tuttavia mi pare che nonostante la sua incertezza e fluidità, questo articolo contenga una norma opportuna ed utile, quanto meno rispetto alle attività fondamentali che, senza alcun dubbio, richiedono una particolare competenza e preparazione che, per ipotesi, i periti agrari possono non avere.

Però, se accentuiamo ed estendiamo ulteriormente questa fluidità, rischiamo di vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto nel tentativo di definire i rapporti tra le varie professioni.

Per questi motivi sono perplesso anche sull' emendamento Breganze accettato dal relatore, in quanto con esso rischiamo di creare ulteriori motivi di controversie, mentre è nostro compito eliminare il più possibile ogni attrito. In altre parole, la cosa migliore è una norma precisa: la formula « le altre professioni » « o altre professioni » è troppo generica e potrebbe anche sollecitare rivendicazioni di altri professionisti, anche se in questo momento non riesco a vedere quali possa-

no essere. Invece, se individuiamo con precisione le tre categorie cui intendiamo riferirci (dottori agronomi, ingegneri e geometri) è ben difficile che vi possano essere altri professionisti interessati a rivendicare una qualsiasi competenza in materia.

Sarei, comunque, più contento se si ricorresse alla specifica indicazione di un'altra professione, ad esempio i dottori commercialisti, anziché usare questa formulazione troppo generica che, a mio avviso, accentua quel carattere di vischiosità che, invece, dobbiamo tendere a ridurre il più possibile.

Lo stesso criterio mi spinge a non essere d'accordo anche sugli altri emendamenti e, a questo proposito, condivido in pieno le osservazioni esposte dal relatore.

La lettera *a*) dell'articolo 2 ha in sé un elemento non preciso in quanto la sua determinazione si ha solo nel riferimento oggettivo alla dimensione dell'azienda; sotto questo aspetto è opportuno che l'articolo 3 rimanga nella sua attuale formulazione, appunto perché può sussistere questa situazione di competenza mista. Le attività indicate nelle altre lettere, invece, sono delle precise individuazioni di competenza rispetto alle quali, con le modifiche proposte riapriremo la possibilità di questioni e controversie fra le categorie rendendo vana quella certezza che ci eravamo prefissi di raggiungere.

Mi rendo conto che per il richiamo della lettera *m*) vi possa essere una logica: siccome la lettera *m*) fa riferimento a tutte le attribuzioni menzionate nelle lettere precedenti e fra queste vi sono anche quelle della lettera *a*), per coerenza logica bisognerebbe che le funzioni di perito e di arbitratore, almeno quando si riferiscono alle attribuzioni di cui alla lettera *a*), possano essere esercitate dai periti agrari, sempre che non vi siano esigenze di particolari conoscenze tecniche.

Potrei, pertanto, accettare un emendamento che tenesse presente questo punto di vista, pur non considerandolo indispensabile in quanto, anche se è vero che vi è una certa coerenza logica, è pur vero che le funzioni di perito e di arbitratore sono una cosa diversa da quella di direttore ed amministratore di azienda agraria.

Quindi, anche se il contenuto può essere lo stesso, nel senso che si riferisce alle piccole ed alle medie aziende, è diversa la funzione; pertanto, da questo punto di vista si potrebbero tener divise le due ipotesi.

Comunque, su questo punto, a condizione che non ci si riferisca a tutte le attribuzioni contenute nelle varie lettere, potrei rimettermi alla Commissione. Sugli altri punti, invece, prego la Commissione di voler riflettere.

AMATUCCI. Non possiamo che aderire alle osservazioni fatte dal rappresentante del Governo.

Indiscutibilmente abbiamo cominciato ad esaminare questo disegno di legge dimenticando tutta la discussione che venne fatta a proposito dell'ordinamento dell'attività professionale dei geometri. Esistono, indubbiamente, delle attività miste che possono essere esercitate sia dai geometri che dai periti agrari. Nella lettera *a*) dell'articolo 2 viene stabilito che la competenza professionale del perito agrario si estende alla trasformazione di strutture e relative costruzioni; con ciò entriamo proprio nel vivo della discussione che venne fatta a proposito dell'ordinamento professionale dei geometri.

Mi sembra che sarebbe stato più logico e più pratico esaminare questi disegni di legge contemporaneamente e contestualmente in modo da accertare comparativamente quali fossero le competenze degli uni e degli altri.

Noi, con questo disegno di legge che stiamo discutendo, sottraiamo una attività alla competenza dei geometri creando quella confusione di cui si è giustamente preoccupato il rappresentante del Governo.

Se non riusciamo tra due categorie tecniche, quali quelle dei geometri e degli ingegneri, a trovare una linea di demarcazione precisa e, cioè, d'intesa, immaginate se riusciremo a trovarla con una categoria come quella dei periti agrari.

Dico questo non per creare intralci alla approvazione del disegno di legge, ma per sottolineare la opportunità di fare qualche cosa di organico.

Se esaminassimo contemporaneamente anche il disegno di legge che si riferisce alla professione di geometra, certamente potremmo meglio distinguere le competenze di queste due categorie. Se, invece, stabiliamo delle competenze miste togliendo ai geometri delle attribuzioni che già avevano, certamente daremo vita ad una legislazione confusa o quanto meno pericolosa.

Chiedo pertanto che i provvedimenti relativi all'ordinamento professionale dei periti agrari e dei geometri siano discussi contemporaneamente.

MANNIRONI. Mi pare che la questione della contemporaneità dell'esame dell'ordinamento dei periti agrari e dei geometri sia stato da noi affrontato anche nelle precedenti sedute. Molti di noi, si sono già preoccupati di quanto il collega Amatucci ed il rappre-

sentante del Governo hanno oggi precisato e, cioè, che corriamo il rischio di creare dei conflitti di interessi fra le due categorie proprio perché, nell'elaborare questa legge, non stiamo tenendo conto delle mansioni e delle attribuzioni che sono riconosciute alle altre categorie.

Sarei, pertanto, anche io del parere di abbinare i provvedimenti per trovare una formula che elimini le incertezze che già oggi sono causa di contrasti fra le varie categorie, prevenendo confusioni ulteriori.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che, quando si è esaminato il disegno di legge che riguarda la professione dei geometri, non si è trattato di tutto l'ordinamento professionale, ma soltanto di determinati aspetti; non so, pertanto, se l'abbinamento potrebbe essere attuabile, a parte il fatto che il provvedimento concernente l'ordinamento della professione di geometra è assegnato in sede referente alla competenza delle Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici.

SFORZA. Signor Presidente, osservo che – come mostra di essere convinto il relatore – se si ritiene che la elencazione delle attività di cui all'articolo 3 non limiti tali attribuzioni esclusivamente ai periti agrari, ma ammetta una competenza promiscua con altre categorie, allora quell'articolo è superfluo...

BOVA, *Relatore*. Ma si tratta solo della lettera *a*).

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me sembra che la preoccupazione dell'onorevole Breganze sarebbe fondata se l'articolo 3 fosse generico nella premessa. Questo articolo, invece, dice esplicitamente che le mansioni indicate nella lettera *a*) sono di esclusiva competenza del perito agrario qualora non richiedano particolari cognizioni.

MANNIRONI. Ma il Presidente ha chiesto di conoscere il pensiero del Governo e del relatore su questo punto cioè: se le attribuzioni indicate dall'articolo 2 siano esclusive per i periti agrari.

BOVA, *Relatore*. Si tratta di competenze miste. Ad esempio, basta vedere le attribuzioni previste nell'ordinamento professionale dei geometri per rendersi conto che molte di esse possono anche rientrare nelle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 2 che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Il relatore, dunque, è del parere che molte delle attività indicate all'articolo 2 siano promiscue.

LUCIFREDI. Il compito di noi legislatori è quello di fare delle leggi per quanto possibile chiare, il cui significato emerga dal testo, indipendentemente dal pensiero espresso o non espresso dai proponenti o da chi le discute.

Poiché su questo punto sono emersi degli interrogativi e dei motivi di dubbio, a me sembra che abbiamo il dovere di chiarire la norma.

Ed allora, tenendo presente che dal testo del disegno di legge appare senza alcun dubbio che l'articolo 3 si riferisce soltanto alla lettera *a*) e che quindi la lettera *b*) e le successive sono completamente fuori discussione a questo punto del nostro esame. Per rendere chiaro l'articolo 3, mettendo in evidenza che l'attribuzione di competenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 è a titolo concorrente, e non esclusivo, mi sembra che la dizione dell'articolo 3 potrebbe essere facilmente corretta, dicendo, ad esempio: « Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo possono essere esercitate da periti agrari qualora lo richiedano... ». Quindi, alla formula equivoca « rientrano nella attività professionale del perito agrario », che potrebbe far pensare ad una attribuzione esclusiva di competenze, potremmo sostituire questa, più chiara, nel senso che tali mansioni possono essere esercitate dai periti agrari in concorrenza con altre categorie, qualora non vi sia la necessità di particolari cognizioni scientifiche e in questo caso è richiesta l'attività di categorie particolari.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Lucifredi ho l'impressione che l'emendamento da lei proposto non sia una semplice chiarificazione.

La lettera *a*) è fondamentale perché è con questa che noi tentiamo una nuova ripartizione di competenze, ancorandoci al criterio oggettivo della media azienda, in un caso, della piccola azienda, in un altro; le altre lettere non costituiscono alcuna innovazione.

Ora, con la lettera *a*) si tenta proprio di stabilire un limite preciso: al di sotto di certe cognizioni tecniche c'è la competenza esclusiva del perito; al di sopra di esse c'è la competenza di altri.

Ma se adoperiamo il verbo « possono », ecco che anche la lettera *a*) stabilisce, come tutte le altre, una competenza corrente.

LUCIFREDI. Può darsi che l'interpretazione sia questa; ma, allora, mi si consenta di dire che trovo la cosa un po' assurda perché, allo stesso titolo con cui si consente che il laureato in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali partecipi ai concorsi di gruppo *B* e *C* della pubblica amministrazione e faccia l'impiegato di concetto o anche

l'impiegato d'ordine, dovrebbe consentirsi che ad un dottore in agraria venga affidata la direzione di un'azienda. Mi sembrerebbe paradossale, onorevole Sottosegretario, che esistesse in merito l'esclusività a favore dei periti agrari!

BOVA, *Relatore*. Questo è esatto per quanto riguarda i dottori in agraria, ma nell'articolo 3 si parla anche di ingegneri e geometri. Allora possiamo riconoscere ai periti agrari particolari cognizioni, per quanto riguarda le aziende agrarie, che non hanno i geometri o gli ingegneri.

LUCIFREDI. Osservo però che così la norma resta molto oscura, in un senso o nell'altro.

PRESIDENTE. Annuncio che il relatore ha presentato un emendamento che modifica la parte iniziale dell'articolo 3. Esso è così formulato:

« *Sostituire all'articolo 3 le parole*: Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo rientrano, *con le altre*: Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo e le funzioni di perito ed arbitratore riferentesi alle attribuzioni indicate nella lettera *a*) dello stesso articolo rientrano... ».

Lo stesso principio mi aveva suggerito un'altra formulazione che propongo alla vostra attenzione: « Le mansioni inidicate nella lettera *a*) del precedente articolo, nonché nella lettera *m*) per quanto attiene alle mansioni di cui alla lettera *a*) rientrano... ».

BOVA, *Relatore*. Accetto la formulazione proposta dal Presidente e ritiro la mia.

PRESIDENTE. Pertanto in questo momento abbiamo due emendamenti all'articolo 3.

Il primo è quello suggerito dal deputato Lucifredi che è così formulato: « le mansioni indicate nella lettera *a*) possono essere esercitate dai periti agrari qualora... » e sostituisce le parole: « le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo rientrano nell'attività professionale del perito agrario qualora... ». La seconda è quella che io propongo: *all'articolo 3 dopo le parole* « precedente articolo », *aggiungere le seguenti*: « nonché nella lettera *m*) per quanto attiene alle mansioni di cui alla lettera *a*) ».

MANNIRONI. Sarei del parere che si possa accettare l'emendamento proposto dal deputato Lucifredi, nonché quello suggerito dall'onorevole Presidente che meglio chiarisce il contenuto della lettera *m*). Ho, peraltro, una perplessità che desidererei illustrare all'onorevole Sottosegretario. Il mio dubbio concerne la portata, il contenuto pratico, delle parole: « qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie... » di cui all'articolo 3. Chi è, onorevole Misasi, che accerta il possesso di tali cognizioni? Chi è che fissa i casi in cui queste specifiche cognizioni sono chiarite?

AMATUCCI. È vero! E' una formulazione pericolosa. Chi è che decide al riguardo?

MANNIRONI. Troverei più logico una formula che dicesse: « qualora non siano attribuite specificamente alle competenze dei dottori agronomi, degli ingegneri, o dei geometri ». Avremmo, così, un punto di riferimento. Non è possibile, a mio avviso, arrivare ad un controllo caso per caso.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema cui accenna il deputato Mannironi è stato da me rilevato allorché, poco fa, ho chiarito che l'articolo in questione è una norma « fluida » e, in effetti, presenta caratteri di incertezza.

Per quale ragione si è ritenuto di adottare una dizione come quella proposta? Non è stato possibile accettare la tesi – ora ripresentata dal deputato Mannironi – dell'attribuzione specifica a determinate professioni delle mansioni e attività in argomento, dal momento che per quella strada saremmo arrivati alla formulazione comparata di ordinamenti professionali di varie categorie. Abbiamo, invece, cercato di fissare la competenza del perito agrario limitatamente alla media azienda, per quanto concerne la direzione e l'amministrazione dell'azienda agraria o di trasformazione, ed alla piccola azienda in ordine alla progettazione ed alla direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento.

Questo è un criterio oggettivo definito. Ora, con l'articolo 3 intendiamo porre un'ulteriore limitazione. Affermiamo che tali competenze in ordine alla media e piccola azienda possono venire attribuite al perito agrario, sempre che non vi sia bisogno di particolari cognizioni tecniche.

Indubbiamente, questa ultima norma apre le porte a quella situazione di fluidità cui accennavo. Proprio per questo avevo chiesto di delimitare al massimo l'ambito della disposizione stessa. L'obiettivo che occorre prefissarci è di ridurre al massimo un'area di incertezza che, forse, è inevitabile.

O eliminiamo l'articolo 3, attribuendo senz'altro ai periti agrari la competenza relativa alle medie e piccole aziende (competenza sempre concorrente, per le ragioni spiegate dal deputato Lucifredi), senza ulteriormente discriminare laddove appaia la necessità di

particolari conoscenze scientifiche, oppure, qualora si intenda mantenere il requisito delle particolari cognizioni tecniche o scientifiche non vi è altra via che ricorrere ad una norma del genere di quella proposta, riferendola solo a certe attività o mansioni ed unicamente per la lettera *a*).

PRESIDENTE. Mi pare che, a questo punto, tre siano le possibili soluzioni:

1) approvare l'articolo 3 nel testo del Governo, con gli emendamenti suggeriti;

2) approvare l'articolo 3, con la riserva di aggiungere un ulteriore comma, secondo le indicazioni dell'onorevole Mannironi;

3) accantonare l'articolo 3, in vista di studiare una ulteriore formulazione.

PELLEGRINO. Mi pare vi possa essere una quarta ipotesi: sopprimerlo.

LUCIFREDI. Vorrei permettermi di sottolineare ancora una volta il nostro obbligo di fare le cose con chiarezza mentre, dalla discussione svoltasi, mi sembra poter concludere che non vi sono ancora idee chiare e precise in materia. La proposta di accantonare per il momento l'articolo 3 potrebbe essere la migliore, qualora fossimo veramente sicuri (mentre non lo sono affatto) che in questo modo giungeremo ad una formulazione migliore di quelle oggi proposte.

Se si vogliono fare le cose con la massima chiarezza, non si può non convenire sulla necessità di sopprimere tutto l'articolo 3. In tal modo la legge si limiterebbe ad attribuire ai periti agrari tutte le funzioni previste alla lettera *a*), mentre verrebbe lasciato all'apprezzamento di colui che deve fare eseguire un certo lavoro il decidere se un perito agrario sia o meno in grado di farlo.

Questa sarebbe indubbiamente la soluzione più razionale ma, d'altra parte, mi rendo anche conto che l'articolo 3 è stato introdotto proprio per rendere la materia più « fluida » (tanto per usare l'espressione del sottosegretario), al fine di accontentare un po' tutte le categorie e per evitare che la norma da noi approvata dia luogo a vivaci reazioni di interessati.

A questo punto si tratta, evidentemente, di compiere una scelta di carattere politico: lasciamo pure, se così si vuole, l'articolo 3, ma prima rendiamoci ben conto del fatto che nella sua attuazione pratica esso provocherà delle innumerevoli discussioni e controversie. Quando infatti, ad esempio, verrà presentato all'approvazione del comitato tecnico di un provveditorato alle opere pubbliche un progetto redatto da un qualsiasi professionista vi sarà, indubbiamente, qualcuno che si schiererà a favore del perito agrario, mentre altri faranno il contrario, con la conseguenza che si darà il via a complesse ed interminabili discussioni.

Ammesso quindi unanimemente che si tratta di una norma « fluida », dobbiamo scegliere tra il creare subito del malcontento o prevedere seri imbarazzi nel futuro.

PRESIDENTE. Annuncio che il deputato Pellegrino ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3.

PELLEGRINO. Questo mio emendamento è motivato dalla considerazione che l'articolo 3 presenta gravi incongruenze con il precedente articolo 2 ove, dopo lunga discussione, fissammo le competenze da attribuire ai periti agrari. Adesso, con l'articolo 3, non faremo altro che togliere qualcosa che abbiamo già concesso, quasi ci fossimo pentiti di essere stati troppo generosi, ammesso che di generosità possa parlarsi !.

Ritengo, pertanto, che l'articolo 3 non abbia alcuna ragion d'essere e ne propongo la soppressione.

MANNIRONI. Sarei favorevole all'emendamento soppressivo proposto dal deputato Pellegrino se risultasse chiaro che talune delle competenze riconosciute ai periti agrari dall'articolo 2 sono promiscue. Se questo punto non viene esplicitamente chiarito, corriamo il rischio di assicurare ai periti agrari delle competenze esclusive, a danno di altre categorie.

Pertanto, pur avendo delle perplessità sulla chiarezza dell'articolo 3, mi rendo conto che esso serve, in un certo senso, a smussare gli angoli e ad eliminare i conflitti di competenza con altre categorie. Per concludere, se è possibile chiarire, forse anche nello stesso articolo 2, il concetto della promiscuità, sarei favorevole alla soppressione dell'articolo 3, altrimenti preferisco che esso rimanga, magari con l'aggiunta di qualche emendamento per meglio chiarirne la portata. Da ultimo, sarei favorevole ad un rinvio del seguito della discussione per poter con maggior calma esaminare questi complessi problemi.

BOVA, *Relatore*. Ai fini della chiarezza dovrei essere favorevole alla soppressione dell'articolo 3, però non posso dimenticare che è stato introdotto nel testo del disegno di legge per tener conto anche delle esigenze di altre categorie professionali, visto che anche in una piccola o media azienda potrebbero essere necessarie delle opere che per la loro esecuzione richiedono cognizioni tecniche che il perito non ha ma che sono specifiche del dottore agronomo o dell'ingegnere.

Ritengo, inoltre, che non è una soluzione accantonare l'articolo, in quanto non so immaginare una nuova e più esauriente formula, anche dopo giorni e settimane di ripensamento. Un sistema veramente valido per risolvere tutti i problemi sarebbe stato quello già prospettato nel corso della discussione generale su questo provvedimento, e cioè di ordinare tutte le professioni in un unico codice. La Commissione non ha inteso seguire questa strada provvedendo, invece, a singole regolamentazioni. Così, oggi, dobbiamo accettare gli inconvenienti che derivano proprio dal metodo di lavoro adottato.

Concludendo, sono del parere di mantenere l'articolo 3 con le modifiche proposte rispettivamente dal deputato Lucifredi e dal nostro Presidente, con i loro emendamenti.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il relatore.

Come ho già detto, per dar vita ad una norma chiarissima dovremmo abolire l'articolo 3 che è, diciamolo pure, una soluzione di compromesso, che lascia dei margini di incertezza; si tratta però di un compromesso sul quale le categorie interessate si sono già espresse favorevolmente concordandone la formulazione. Solo questo accordo preventivo ci ha permesso di portare avanti il disegno di legge.

Sono, quindi, favorevole al mantenimento dell'articolo 3, ma desidero anche ribadire che se lo manteniamo è necessario renderlo il più limitato possibile, perché quanto più larga sarà la zona di compromesso, tanto più numerosi inconvenienti si avranno.

Ecco perché accetto l'emendamento Lucifredi che contribuisce a chiarire la norma, mentre mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Breganze che prevede il richiamo alla lettera *m*), e sono nettamente contrario all'allargamento della norma alle altre professioni.

BOVA, *Relatore*. Per quanto riguarda lo emendamento Breganze che intende sostituire l'attuale dizione « dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri » con le parole « le altre professioni », dopo i chiarimenti del sottosegretario mi dichiaro contrario, al fine di evitare che possano entrare in concorrenza anche i dottori commercialisti e altre categorie.

ZOBOLI. Mi sembra che l'articolo comporti una notevole confusione anziché agevolare la soluzione di questo problema. Data la sua formulazione, quasi una specie di vago commento all'articolo 2, non è di alcuna utilità, ma anzi apre la strada a delle contestazioni. Sarei, quindi, del parere di sopprimerlo o, per lo meno, di accantonarlo per ora.

La sostanza di questo articolo è rapportata all'ultima parte dell'articolo 2, là dove si parla di miglioramento fondiario e di relative costruzioni di struttura ordinaria. Se potessimo formulare meglio questo articolo faremmo certamente una cosa ben fatta.

Quindi, oltre a proporre un momentaneo accantonamento dell'articolo 3, proporrei anche un ripensamento sulla questione che sorge dalla lettera *a*) dell'articolo 2. È su questo punto che si avranno delle contestazioni, proprio perché dalla formula usata non è per nulla chiaro che ci si intende riferire soltanto alle piccole e medie aziende.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che la lettera *a*) dell'articolo 2 è stata già posta in votazione ed approvata. La sua proposta può esser valida solo per sospendere l'esame dell'articolo 3.

CAVALLARO FRANCESCO. Annuncio che voterò a favore dell'articolo 3 con gli emendamenti che sono stati accettati dal Relatore e dal Governo, sempre che resti chiaro ed inequivocabile che le competenze attribuite ai periti agrari non sono esclusive almeno per quanto concerne le attività indicate nelle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 2 dove si parla dei tipi di frazionamento relativi al catasto dei terreni. Tale attività costituisce per i geometri di molte province quasi l'esclusiva fonte di guadagno; si deve, quindi, stabilire che non può essere una competenza esclusiva dei periti agrari.

TENAGLIA. Il mio voto sarà favorevole al testo dell'articolo 3 con gli emendamenti proposti dal deputato Lucifredi e dal nostro Presidente.

AMATUCCI. Desidero dichiarare che mi asterrò nella votazione di questo articolo. La approvazione dell'articolo 2, dove si parla di miglioramento fondiario e relative costruzioni di struttura ordinaria, risolleva la questione, agitata per tanto tempo dinanzi a questa Commissione, in sede di esame del provvedimento a favore dei geometri. L'approvazione dell'articolo 3, ponendo una limitazione nel senso che, caso per caso, si dovrebbe stabilire ciò che rientra nella competenza dei geometri e ciò che va compreso nella competenza dei periti agrari, risolleva una questione che è gravida di conseguenze e che ha già dato luogo ad un notevole abuso nell'esercizio professionale.

Per questi motivi, ripeto, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio del seguito della discussione dell'articolo 3 avanzata dal deputato Zoboli.

(*Non è approvata*).

L'onorevole Pellegrino ha presentato il seguente emendamento: « *Sopprimere l'articolo 3* ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il sottoscritto ha presentato il seguente emendamento: « *Dopo le parole*: precedente articolo, *aggiungere le altre*: nonché nella lettera *m*) per quanto attiene alle mansioni di cui alla lettera *d*) ».

Su questo emendamento si è pronunciato favorevolmente il Relatore, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'onorevole Lucifredi ha presentato il seguente emendamento: « *Sostituire le parole*: rientrano nell'attività professionale del perito agrario, *con le altre*: possono essere esercitate dai periti agrari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rinuncio all'emendamento con cui proponevo di sostituire alle parole: « dei dottori agronomi, degli ingegneri e dei geometri » le altre « di altre professioni », come anche rinuncio alla subordinata per cui proponevo di aggiungere queste parole dopo le altre « o dei geometri ».

Dò, ora, lettura dell'articolo 3 quale risulta a seguito degli emendamenti approvati:

ART. 3.

Limiti dell'attività professionale.

Le mansioni indicate nella lettera *a*) del precedente articolo nonché nella lettera *m*) per quanto attiene alle mansioni di cui alla lettera *a*) possono essere esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 4, avvertendo che non sono stati presentati emendamenti.

ART. 4.

Esercizio della libera professione – Elenco dei non esercenti.

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.

L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I periti agrari impegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali, sia, invece, consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Obbligo del segreto professionale.

Il professionista iscritto nell'albo non può, senza giusta causa, rivelare un segreto del quale abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Annuncio che a questo articolo presento un emendamento soppressivo delle parole « senza giusta causa ». Per le altre professioni non è prevista questa formulazione, ma subentrano le norme del codice penale. In via subordinata, proporrei: « *Sostituire le parole* « senza giusta causa », *con le altre*: salvo i casi previsti dalla legge ».

BISANTIS. Sono d'accordo con l'onorevole Presidente, in quanto la formula « senza giusta causa » è anomala e non ha un contenuto preciso. Pertanto sono favorevole alla soppressione o sua sostituzione di queste parole con le altre « salvo i casi previsti dalla legge ».

BOVA, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Presidente.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento da me presentato: « *Sopprimere le parole*: senza giusta causa ».

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pertanto le parole « senza giusta causa » sono soppresse.

Do lettura dell' articolo 5, quale risulta a seguito dell'emendamento ora approvato:

ART. 5.

Obbligo del segreto professionale.

« Il professionista iscritto nell'albo non può rivelare un segreto del quale abbia avuto notizia per ragione della propria professione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita, sia direttamente sia a mezzo dei Presidenti e dei Procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui Collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7.

ART. 7.

Incarichi dell'Autorità e delle Amministrazioni pubbliche.

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.

Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 7.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO